

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE GIUSTIZIA AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA

INDICE

	Pag
Schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte (N. 25) (Seguito della discussione)	133
PRESIDENTE - LOMBARDO PELLEGRINO - PIETRIBONI, <i>Relatore per la Commissione Giustizia</i> - TRAINA - BIANCO - TERRACINI - BRACCI - CRISPO - LOMBARDI NICOLA - SANSONI - SALIVETTO - GRAZIADEI CORRADO - CIAFFI - PASTORE RAFFAELE, <i>Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione</i> - BONOMI PAOLO - FLORIO - GRASSI - GABRIELI - FAZIO - COCCIA - MALINTOPPI - PE- STELLINI - ROSSI DORIA - SOTGIU - BERLINGUER - MANCINO - BELLOTTI.	

La seduta comincia alle 16.

ROSSI DORIA, *Segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte. (N. 25).

PRESIDENTE esprime l'avviso che, non essendovi alcuna opposizione, da un punto di vista generale, all'approvazione del provve-

dimento, si possa considerare chiusa la discussione generale, e passare all'esame degli articoli.

(Così rimane stabilito).

LOMBARDO PELLEGRINO rileva che, pur essendosi deciso di considerare chiusa la discussione generale, vi è tuttavia da osservare che il provvedimento in esame, anche prescindendo dal suo contenuto, deve considerarsi nullo dal punto di vista formale e costituzionale, perché esso promana dalla legge più assurda ed arbitraria del regime fascista, quella del 1926, ancora in vigore, che dava facoltà al Governo di emanare norme giuridiche.

L'osservazione per il provvedimento in esame è stata già fatta da lui in merito al decreto sulle sanzioni contro i reati fascisti e può essere ripetuta per tutte le principali leggi emanate in questo periodo. Nessun giurista al mondo ha mai riconosciuto al Governo - neppure se provvisorio o in stato di necessità - la piena facoltà di legiferazione.

Per queste considerazioni, propone che le Commissioni riunite votino la sospensione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE chiede al Consultore Lombardo Pellegrino, senza per altro entrare nel merito delle dichiarazioni di principio da lui fatte, se intende insistere nella sua proposta.

LOMBARDO PELLEGRINO vi insiste.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta, avvertendo che egli, nella sua qualità di Presidente, si asterrà da ogni votazione.

(La proposta non è approvata).

Si passa all'esame degli articoli.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, propone di sostituire, al secondo comma dell'articolo 1, un altro così concepito.

« Nella cancelleria della Commissione sono tenuti tre registri firmati in ciascun foglio dal presidente prima di essere usati: uno destinato all'elencazione delle istanze, l'altro alla trascrizione dei verbali delle udienze della Commissione e il terzo alla trascrizione delle decisioni. Le annotazioni del primo registro portano la firma del cancelliere; quelle del secondo, del cancelliere e del presidente; e quelle del terzo, le firme dei componenti la Commissione decidente ».

TRAINA desidererebbe avere qualche chiarimento sulla composizione delle Commissioni provinciali. All'articolo 3 del decreto 19 ottobre 1944, si parla di organizzazioni sindacali di proprietari di terre e di contadini. Tutti sanno come tali associazioni possono nascere: si riuniscono quattro o cinque persone e costituiscono l'associazione dei proprietari di terre o quella dei contadini, senza che, nella costituzione di tali associazioni, siano rispettate quelle determinate formalità che pur dovrebbero essere indicate nella legge.

Bisogna quindi ben precisare il significato dell'espressione « organizzazioni sindacali », perché altrimenti potrebbero essere designati come componenti delle Commissioni provinciali individui che non rappresentano, in un dato luogo, tutta la classe dei proprietari o dei contadini; ma solo una parte di essa.

PRESIDENTE fa rilevare che l'articolo 3, di cui ha fatto menzione il Consultore Traina, fa parte del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, che non è sottoposto all'esame delle Commissioni riunite. Il Consultore Traina può soltanto cogliere l'occasione, nella discussione del provvedimento in esame, di esprimere un voto al Governo affinché l'articolo 3 del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, possa essere interpretato nel senso da lui indicato.

BIANCO chiede se, con l'emendamento proposto dal Consultore Pietriboni al secondo comma dell'articolo 1, si esiga soltanto l'annotazione degli estremi essenziali dei verbali di udienza e delle decisioni delle Commissioni, oppure la trascrizione dei testi

integrali. In questo secondo caso dichiara di non essere favorevole all'emendamento proposto, perché esso è contrario al sistema procedurale vigente.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, osserva che i registri rivestono importanza di atti pubblici. Occorre quindi che essi contengano tutti gli atti che si riferiscono alla procedura: le istanze, i decreti del presidente, le nomine dei periti, i verbali e le decisioni delle Commissioni. Si tratta di documentazioni importanti e bisogna dare ad ognuno la possibilità di esaminarle.

La sua proposta di emendamento mira al solo scopo di migliorare il più possibile il testo del provvedimento per quel che riguarda la procedura da seguirsi nella concessione delle terre incolte ai contadini, e non già a scopi di carattere politico.

TERRACINI è d'avviso che la proposta di emendamento del Relatore Pietriboni, qualora fosse accolta, creerebbe gravi difficoltà procedurali nell'applicazione del provvedimento in esame. Il quale, invece, ha un solo scopo, quello di semplificare la procedura stabilita nel decreto 19 ottobre 1944, n. 279, che è apparsa subito assai complessa e macchinosa.

Non si dimentichi poi che, a norma dell'articolo 1, i tre registri debbono essere firmati in ciascuno foglio, prima di essere posti in uso, dal presidente della Commissione che è anche il presidente del Tribunale del capoluogo in cui risiede la Commissione. Ciò dovrebbe costituire la più ampia delle garanzie.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara di approvare incondizionatamente i concetti fondamentali a cui il provvedimento in esame si ispira, fra i quali quello di espropriazione per pubblica utilità, che è un principio ormai ammesso da ogni legislazione moderna, e quello di favorire il movimento cooperativistico fra i lavoratori dell'agricoltura, di modo che possano essere agevolate le legittime aspirazioni della classe rurale a migliorare le proprie condizioni di vita.

Come Relatore, ha però il compito di suggerire tutti quei perfezionamenti tecnici del provvedimento in discussione per rendere più chiare ed efficaci le disposizioni in esso contenute.

Nel provvedimento in esame si parla di atti formali ed ognuno sa che tali atti rivestono sempre una grande importanza. Se si parla, ad esempio, di registro per le udienze, bisognerà dire che in tale registro devono essere raccolti i verbali delle udienze, ossia

devono essere annotate tutte le indicazioni relative alle discussioni fatte e alle decisioni prese in sede di udienza. Così quando si parla di registro per le decisioni, bisognerà pur dire che le decisioni prese debbono essere indicate nel registro almeno sommariamente. Questo anche perché il decreto 19 ottobre 1944, n. 279, attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di determinare la definitiva indennità che deve essere concessa al proprietario indipendentemente dalla decisione presa al riguardo dalla Commissione provinciale. Quindi il magistrato, per assolvere questo suo compito, non potrà fare a meno di prendere visione, sul registro delle decisioni della Commissione, dei motivi che hanno indotto la Commissione stessa a fissare una data indennità piuttosto che una altra. Di qui la necessità di chiarire che le decisioni delle Commissioni debbano essere trascritte sul registro delle decisioni stesse. Espropriare qualcuno è indubbiamente un atto grave che deve essere sempre accompagnato dalle dovute garanzie.

BRACCI ritiene superflua la proposta del Relatore Pietriboni, perché ogni decisione delle Commissioni, con la sua motivazione, non può essere che scritta, altrimenti cadrebbe in un vizio di forma che toglierebbe ogni forza alle decisioni prese dalle Commissioni stesse.

CRISPO, pur riconoscendo giusto il concetto a cui si ispira l'emendamento Pietriboni, ritiene superfluo l'emendamento perché quelle garanzie che il Relatore desidera sono già implicite nelle parole con le quali il legislatore ha formulato l'articolo in discussione. Difatti è inammissibile che un registro di udienza non contenga i verbali e le decisioni prese.

LOMBARDI NICOLA è favorevole all'emendamento proposto dal Relatore Pietriboni. L'articolo 5 del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, stabilisce che le decisioni delle Commissioni devono essere emesse nel termine massimo di 15 giorni dalla presentazione delle domande e che i decreti di concessione sono emessi dal Prefetto, uniformemente alle decisioni adottate dalle Commissioni, nel termine massimo di 5 giorni dalle decisioni.

Si stabilisce anche che contro i decreti del Prefetto è ammesso il diritto di impugnativa soltanto per la parte relativa all'indennità.

Le decisioni delle Commissioni devono avere pertanto la massima autenticità possibile, perché esse servono di base all'emis-

sione del decreto prefettizio, il quale può essere sempre impugnato per la parte relativa all'indennità. Non è male quindi che le decisioni delle Commissioni siano trascritte in un registro, secondo quanto ha proposto il Consultore Pietriboni.

PRESIDENTE fa presente che sarà opportuno, in considerazione delle diverse opinioni manifestatesi in seno alle Commissioni riunite e per evitare il sorgere di confusioni e di equivoci, mettere in votazione l'emendamento proposto dal Relatore Pietriboni nelle sue diverse parti.

Mette ai voti pertanto la prima parte dell'emendamento:

« Nella cancelleria della Commissione sono tenuti tre registri, firmati in ciascun foglio dal presidente prima di essere usati, uno destinato all'elencazione delle istanze ».

(Non è approvata).

Mette ai voti la seconda parte dell'emendamento: « l'altro alla trascrizione dei verbali delle udienze della Commissione ».

(Non è approvata).

Avverte quindi, prima di mettere in votazione la terza parte dell'emendamento, « il terzo alla trascrizione delle decisioni », che il Consultore Sotgiu propone di sostituire a questa terza parte dell'emendamento una altra così concepita: « il terzo per l'indicazione del dispositivo delle decisioni ».

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara di accettare la proposta Sotgiu.

PRESIDENTE la mette ai voti.

(È approvata).

Avverte che resta da mettere in votazione l'ultima parte dell'emendamento Pietriboni:

« Le annotazioni del primo registro portano la firma del cancelliere; quelle del secondo, del cancelliere e del presidente; e quelle del terzo le firme dei componenti la Commissione decidente ».

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, ritira la proposta.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

(È approvato).

SANSONI ricorda che già nella precedente riunione chiese la parola per domandare se il provvedimento in esame sia un regolamento di procedura o un provvedimento di merito che venga a modificare il precedente

decreto 19 ottobre 1944, n. 279. Se è un regolamento di procedura, c'è da osservare che nel secondo comma dell'articolo 2 si è adottata una disposizione che è in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 1 del decreto anzidetto. Difatti nell'articolo 1 di questo decreto si stabilisce che le istanze per la concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate devono essere proposte da associazioni di contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, mentre nel secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento in esame, si prescrive che le istanze devono essere prese in esame e aver corso anche se siano accompagnate soltanto dalla copia dell'atto notarile con cui le associazioni di contadini vengono costituite in cooperative o in altri enti.

Ora, come è noto, secondo le disposizioni del Codice civile, non basta l'atto notarile per costituire legalmente un ente giuridico: occorrono altri atti perché si possa dire che l'ente si sia effettivamente costituito.

A scanso di equivoci, come ha già fatto, del resto, il Relatore Pietriboni, tiene a dichiarare, anche nella sua qualità di presidente dell'Associazione degli agricoltori, che egli è pienamente favorevole alla adozione del provvedimento in esame che mira a colpire quei proprietari che non si curano di far coltivare le loro terre. Deve anche però affermare che il principio della proprietà privata ha bisogno di essere tutelato da precise garanzie. Il che non avviene con il provvedimento in esame.

Sarebbe opportuno poi precisare che cosa si intenda con la parola «enti».

Difatti, oltre alle cooperative, il secondo comma dell'articolo 2 parla anche di altri enti autorizzati a proporre l'istanza per ottenere la concessione dei terreni. La parola «enti» ha vari significati: esistono, ad esempio, oltre agli enti civili anche quelli politici: una sezione di un partito politico può costituirsi in ente e chiedere pertanto di avere in concessione terreni di proprietà altrui. Con ciò si andrebbe oltre i limiti segnati dal decreto 19 ottobre 1944, n. 279.

Per questa ragione, ed anche per evitare che l'istanza possa essere promossa da una associazione che non sia munita del titolo per essere una persona giuridica, propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 2.

SALIVETTO osserva che nell'articolo 2 si dispone che l'istanza alla Commissione è proposta dal «legittimo» rappresentante: sarebbe meglio usare la parola «legale».

PRESIDENTE ricorda che l'osservazione era stata già fatta nella precedente seduta dal Relatore Pietriboni.

BRACCI rileva che il provvedimento in discussione ha un'importanza prevalentemente politica anziché giuridica. Con esso, tuttavia, non si addivene ad alcuna riforma agraria diretta a promuovere la coltura delle terre incolte. In questa materia esistono disposizioni assai più gravi di quelle contenute nel provvedimento in esame. Difatti, un articolo del Codice civile dà facoltà al Prefetto di ordinare, con le forme che più ritiene opportune, e quindi in maniera del tutto incontrollabile, l'occupazione delle terre incolte.

Il provvedimento in esame non fa che diminuire i poteri del Prefetto in questa materia e quindi accresce le garanzie della proprietà privata. Giova anche ricordare che il decreto 19 ottobre 1944, n. 279, è già in vigore: per cui, se sarà ritardata l'adozione del provvedimento in esame, col quale si stabiliscono alcune norme regolamentari dirette a rendere più sicura e spedita la procedura da seguire davanti alle Commissioni, minori saranno le garanzie dei proprietari agricoli.

Tuttavia l'osservazione fatta dal Consulatore Sansoni da un punto di vista formale è giusta, perché, se si mette in relazione il secondo comma dell'articolo 2 con il secondo comma dell'articolo 9, in cui si stabilisce che la decadenza della concessione è pronunciata anche nel caso in cui la regolare costituzione in cooperativa o in altro ente non sia avvenuta entro sei mesi dalla data di emissione del decreto, subito si deve ammettere che la concessione può essere fatta anche ad associazioni non ancora regolarmente costituite. Il Prefetto, pertanto, dovrebbe emettere un decreto di concessione senza sapere per quale ente dovrebbe emetterlo. Ora è evidente che bisogna sapere qual'è il soggetto della concessione, e quindi in ogni caso, perché possa aver luogo la concessione, dovrebbe sempre essere richiesta la costituzione regolare dell'associazione di contadini in cooperativa o in altro ente.

Questo da un punto di vista rigidamente formale. Se però si considera che il provvedimento ha carattere di urgenza e si riferisce ad una situazione politica contingente, forse non è detto che non possa bastare, ai fini della presentazione dell'istanza alla Commissione provinciale, il solo atto notarile richiesto per la costituzione dell'associazione in cooperativa. Una cosa in ogni modo è certa, ed è che si può attendere con una

certa tranquillità al disbrigo delle varie e complesse pratiche, indispensabili per ottenere la regolare costituzione di una associazione in cooperativa, perché il decreto di concessione è emesso dal Prefetto, dal cui discrezionale apprezzamento dipende il giudizio sull'opportunità o meno di emettere il decreto stesso. È il Prefetto che potrà giudicare se l'ente non regolarmente costituito dia seri affidamenti oppur no e se quindi è il caso di richiedere o di attendere ancora qualche tempo perché sia omologato l'atto notarile con cui l'associazione dei contadini si è costituita in cooperativa.

In ogni modo il secondo comma dell'articolo 2 potrebbe essere redatto nella forma seguente:

« Essa (l'istanza) deve essere corredata dalla copia notarile dell'atto pubblico con cui l'associazione dei contadini viene costituita in cooperativa o in altro ente ».

Naturalmente, l'ultima frase del comma suddetto, « salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 9 », dovrebbe essere soppressa.

L'osservazione del Consultore Sansoni che la parola « enti » può avere vari significati, gli sembra infondata, perché quando in un provvedimento legislativo si parla di « enti », questa parola sta sempre a significare una persona giuridica.

GRAZIADEI CORRADO rileva che il primo comma dell'articolo 2 dispone che l'istanza, fra l'altro, deve contenere tutti gli elementi necessari alla precisazione dell'estensione del fondo e della persona del proprietario. C'è da osservare a tale proposito che per determinare l'esatta estensione di un fondo, occorre recarsi sul posto. Ora non è detto che coloro che richiedono la concessione di un dato terreno vi possano accedere facilmente. Gravi difficoltà sorgono anche nell'accertamento della persona del proprietario, perché a volte il possessore di un fondo può essere scambiato per il proprietario. Per tutte queste ragioni propone che alle parole « all'esatta identificazione del fondo e alla precisazione della sua estensione e stato di coltura e della persona del proprietario » siano sostituite le seguenti: « alla esatta identificazione del fondo, alla sua estensione approssimativa e stato di coltura e, possibilmente della persona del proprietario ».

CIAFFI ritiene estremamente pericoloso attribuire per legge ad enti giuridicamente inesistenti il diritto di ottenere in concessione terreni incolti. Non basta l'atto notarile per dare capacità giuridica ad una cooperativa.

Tale capacità non può sorgere che con la trascrizione dell'atto notarile, trascrizione che può aver luogo soltanto dopo che essa sia stata ordinata dal magistrato, ossia dopo che questi abbia espresso un giudizio di legalità e di legittimità in merito alla richiesta dell'associazione di costituirsi in cooperativa. Il magistrato, quindi, può anche negare la trascrizione dell'atto notarile e in tal caso non si avrebbe la costituzione regolare di un'associazione in cooperativa. Può pertanto accadere, secondo quanto dispone il provvedimento in esame, che terreni incolti siano dati in concessione ad un'associazione il cui atto notarile di costituzione in cooperativa non sia poi omologato dal Tribunale.

Per queste considerazioni, si associa alla proposta, fatta dagli altri oratori, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

LOMBARDI NICOLA si associa alla proposta.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, ricorda che il fine del provvedimento è quello di promuovere la coltivazione delle terre incolte e di favorire pertanto la concessione di queste terre ai contadini, non già quello di espropriare i proprietari agricoli.

Per la questione della non regolare costituzione delle cooperative, è da osservare che il secondo comma dell'articolo 9 dispone che la decadenza della concessione viene pronunciata non solo per inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti dal decreto 19 ottobre 1944, n. 279, ma anche nel caso in cui la regolare costituzione in cooperativa o in altro ente non sia avvenuta entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione. Ora sei mesi rappresentano un periodo di tempo abbastanza lungo per consentire all'associazione di costituirsi regolarmente in cooperativa o in altro ente. Si dichiara favorevole alla sostituzione della parola « legale » all'altra « legittimo ».

Propone, poi, di sostituire, nel primo comma dell'articolo 2, alle parole « e deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta identificazione del fondo ed alla precisazione della sua estensione e stato di coltura e della persona del proprietario », le seguenti: « e deve contenere gli elementi necessari all'ubicazione del fondo richiesto », perché gli sembra sufficiente la sola indicazione del luogo in cui è sito il terreno incolto o insufficientemente coltivato. È la Commissione, pertanto, che dovrebbe provvedere, dopo la presentazione dell'istanza contenente la sola indicazione dell'ubicazione del fondo, a fare

tutte le indagini per precisare l'estensione, lo stato di coltura del terreno e la persona del proprietario.

Propone inoltre di sostituire, sempre nel primo comma dell'articolo 2, alle parole: « ed inoltre l'elezione di domicilio dell'istante nel capoluogo in cui ha sede la Commissione », le seguenti: « nonché del domicilio legale del richiedente, che è obbligato ad accompagnare la Commissione quando sarà eseguito il sopralluogo ».

BONOMI PAOLO si associa alla proposta, fatta dai precedenti oratori, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2.

Osserva, poi, che il primo comma dell'articolo 2 parla di istanza presentata alla Commissione da una sola cooperativa: in pratica però può accadere che diverse siano le cooperative aspiranti ad una stessa concessione di terreno. Sarebbe opportuno, pertanto, modificare il primo comma dell'articolo 2 nel senso di dare alla Commissione un potere discrezionale di giudizio sulla potenzialità finanziaria e di lavoro delle diverse cooperative concorrenti, precisando anche che le associazioni debbano essere cooperative di contadini. Questo perché alcune volte è accaduto che associazioni di persone non appartenenti alla classe dei lavoratori agricoli abbiano presentato istanze alle Commissioni provinciali per ottenere in concessione terre incolte. Anche per questa ragione occorre insistere sulla necessità di una regolare costituzione delle cooperative.

FLORIO rileva che nell'articolo 1 del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, si parla di « associazioni di contadini » mentre nell'articolo 2 del provvedimento in esame si ha solo la parola « associazione ». Propone, pertanto, che alla parola « associazione » siano aggiunte, nell'articolo 2, le parole « di contadini ». Si associa alla proposta di sostituire alla parola « legittimo », riferita al rappresentante dell'associazione, la parola « legale ».

GRASSI richiama l'attenzione sulla circostanza già rilevata, che l'articolo 2 del provvedimento modifica completamente il disposto dell'articolo 1 del decreto 19 ottobre 1944, n. 279. È quindi assurdo parlare di un regolamento di applicazione a proposito del provvedimento in esame, quando questo provvedimento viene a modificare il precedente decreto.

Trova giusta poi l'osservazione fatta dal Consultore Florio a proposito della parola « associazione », che nel provvedimento, in esame non è seguita, mentre lo era nel de-

creto 19 ottobre 1944, n. 279, dalle parole « di contadini ».

Un altro motivo di preoccupazione è dato dal fatto che, mentre nel precedente decreto si parla di « terreni non coltivati o insufficientemente coltivati », nell'articolo 2 del provvedimento in discussione si parla solo di « fondi ». Può sorgere il dubbio che anche per ciò che riguarda questo punto sia stato modificato il criterio informatore del precedente decreto.

GABRIELI premette che i precedenti oratori hanno già ampiamente illustrato le ragioni che consigliano di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2: non è il caso quindi di aggiungerne altre.

In ogni modo, per non far sorgere dubbi nell'interpretazione dell'articolo in questione, propone di aggiungere, nel primo comma, alle parole « dell'associazione che chiede la concessione dei terreni » le seguenti: « che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, per ottenere la concessione dei terreni ».

FAZIO riconosce necessario che la cooperativa o l'ente che chiede la concessione debba avere il requisito della personalità giuridica e perciò propone che all'ultima linea del secondo comma dell'articolo 2 siano aggiunte le seguenti parole: « salva la regolarizzazione per il momento della concessione ».

BIANCO osserva che, contrariamente a quanto è stato affermato da alcuni Consultori, una cooperativa costituita con atto notarile non può essere considerata come un soggetto assolutamente inesistente. Un'associazione che si è costituita in cooperativa con rogito notarile è un ente in via di formazione, e se non ha capacità giuridica, si trova però in quella condizione che i giuristi chiamano di « aspettativa giuridica », e che è meritevole quindi di tutela.

Si ritiene infatti dai più che le omologazioni dell'autorità giudiziaria hanno carattere retroattivo, vale a dire che non hanno una portata costitutiva, ma sono semplicemente dichiarative, in quanto implicano soltanto un controllo di legittimazione, puramente esteriore, dell'esistenza dell'ente, che non viene ad intaccare la sostanza dell'ente stesso. Quindi, una cooperativa si può ritenere già esistente anche se non sia stato trascritto l'atto notarile della sua costituzione.

Ritiene, poi, che non occorra la regolare costituzione delle associazioni dei contadini

in cooperative per avere una garanzia di serietà da parte di questi enti, ma che basti il fatto che i contadini siano andati innanzi al notaio per stipulare l'atto di costituzione della cooperativa: ciò prova che essi sono animati dalle più serie intenzioni. D'altra parte, se si pensa di stroncare le manovre degli speculatori, imponendo l'osservanza di formalità sempre più complesse, si fallisce nell'intento perché gli speculatori hanno sempre a loro disposizione uomini e mezzi per sormontare le più gravi difficoltà.

Per tutte queste ragioni, si dichiara contrario a che il secondo capoverso dell'articolo 2 sia soppresso.

COCCIA si associa alla proposta, fatta dal Consultore Sansoni, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2. Il primo comma, invece, potrebbe restare invariato.

MALINTOPPI ricorda come siano gravi le condizioni in cui oggi versa il Paese. Dovrebbero quindi essere premiati tutti quei contadini che richiedono di poter lavorare le terre incolte. Anche dal punto di vista dell'interesse generale, non bisogna intralciare e ritardare, imponendo l'osservanza di formalità troppo complesse, la concessione dei terreni non coltivati o insufficientemente coltivati alla classe dei lavoratori agricoli.

Ciò che interessa è soltanto che queste cooperative costituite o costituende siano animate da buona volontà e che siano veramente cooperative di contadini. Si guardi anche al lato umano della questione e si aiutino coloro che vogliono lavorare la terra.

È perciò contrario alla soppressione del secondo comma dell'articolo 2.

PESTELLINI osserva che secondo il disposto dell'articolo 2 possono sorgere equivoci circa l'identificazione dei fondi, perché nello stesso articolo 2 la parola « fondo » è usata senza essere seguita da alcuna specificazione. Sarebbe meglio, riferendosi all'articolo 1 del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, usare l'espressione di « terreni non coltivati o insufficientemente coltivati ».

ROSSI DORIA fa presente innanzitutto che il decreto relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte è più largamente applicato in alcune regioni d'Italia, cioè il Lazio, l'Umbria, la Basilicata, la Calabria, che spesso hanno i paesi assai distanti dai capoluoghi di provincia e i cui terreni a volte sono sottoposti a coltura estensiva, non intensiva. A un dato momento, per imprescindibili necessità, in queste regioni, prive di tradizione cooperativistica, si vedono sor-

gere cooperative di contadini. La loro costituzione però non avviene con tutte le formalità giuridiche che di solito sono osservate nelle regioni più progredite. In ogni modo queste cooperative, anche se non regolarmente costituite, debbono pur dare una certa garanzia, la quale non consisterà tanto nell'atto notarile di costituzione debitamente omologato dal Tribunale, quanto nel potere discrezionale con cui il magistrato e il prefetto debbono risolvere il grave problema contingente della disoccupazione dei lavoratori agricoli.

Ora il provvedimento in esame mira appunto a rendere più facile e spedita la procedura relativa alla concessione delle terre incolte: occorre quindi che tale procedura sia la più semplice possibile, dovendo essa avere pratica attuazione in località che sono rimaste prive di un alto sviluppo sociale.

La proposta, fatta dal Relatore Pastore, di sostituire ai requisiti dell'esatta identificazione del fondo e della precisazione della sua estensione l'unico requisito relativo alla sua ubicazione, può essere senz'altro accolta, perché appunto mira a rendere più semplice la procedura della presentazione dell'istanza alle Commissioni provinciali. In un piccolo paese, quando si tratta di occupare un terreno, quasi sempre tutti sanno quale è il terreno in questione. Se per caso dovesse sorgere qualche dubbio in proposito, la Commissione potrebbe sempre procurarsi direttamente, senza troppe difficoltà, l'estratto catastale relativo al terreno richiesto.

Più grave è il problema accennato dal Consultore Paolo Bonomi: si verifica spesso, infatti, il caso di un fondo richiesto in concessione contemporaneamente da due o più cooperative. Non sarebbe opportuno però introdurre al riguardo, nel provvedimento in esame, un concetto discriminante: sarà meglio quindi lasciare la più ampia libertà di decisione alle Commissioni provinciali.

Ritiene, infine, diversamente da quel che ha osservato il Consultore Sansoni, che sia sufficiente, per la presentazione delle istanze alle Commissioni, l'atto notarile con cui le associazioni dei contadini si costituiscono in cooperative o in altri enti.

SOTGIU propone, per il caso di più istanze presentate alle Commissioni per ottenere in concessione uno stesso fondo, il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2: « Ove più istanze siano proposte per la concessione dello stesso fondo, la Commissione potrà disporre l'unione per istruirle e deciderle congiuntamente ».

TERRACINI rileva che, riguardo al provvedimento in discussione, si scontrano due opposte mentalità. Da una parte si cerca di impedire che altre terre, oltre quelle già concesse in ottemperanza al decreto 19 ottobre 1944, n. 279, siano date in godimento ai contadini; dall'altra si desidera che ulteriori concessioni siano fatte ai lavoratori agricoli, sempre nell'ambito dell'ordine e del rispetto della legalità.

Se i proprietari di terre incolte avessero manifestato maggior spirito di comprensione per le necessità dei contadini, evidentemente non sarebbe stato necessario emanare il decreto 19 ottobre 1944, n. 279, e predisporre l'adozione del provvedimento in esame.

Il problema grave che occorre risolvere, nel più breve tempo possibile, è quello della disoccupazione dei lavoratori agricoli. Occorre quindi rendere più spedita la procedura della concessione dei terreni ai contadini: a ciò mira appunto il provvedimento in discussione. Tale scopo non sarebbe raggiunto con la dovuta rapidità se fosse soppresso il secondo comma dell'articolo 2. È quindi contrario ad un emendamento in questo senso.

Sarebbe opportuno invece accogliere l'emendamento proposto dal Consultore Sotgiu, perché con esso si cerca di accelerare la procedura quando siano presentate più istanze contemporaneamente per la concessione di uno stesso fondo.

Occorre poi fare un'altra osservazione. Il Consultore Florio ha proposto di aggiungere le parole « di contadini » alla parola « associazione », onde evitare che i terreni incolti siano assegnati in concessione a persone non appartenenti alla classe dei lavoratori agricoli. Bisogna però tener presente a questo proposito la struttura sociale delle regioni meridionali. In queste regioni, i disoccupati non sono sempre i contadini veri e propri, ma coloro che, per mancanza di terre, sono costretti a lavorare intermittenentemente sui campi (soltanto cioè quando i proprietari, per i lavori stagionali hanno bisogno di mano d'opera) e ad esercitare nel frattempo i mestieri sussidiari pur di arrotondare i loro scarsi guadagni. Se l'emendamento del Consultore Florio dovesse essere accolto, questa speciale categoria di lavoratori agricoli non potrebbe trarre alcun beneficio dal provvedimento in esame.

Si associa alla proposta di emendamento, fatta dal relatore Pastore, in merito all'identificazione del fondo da ottenersi mediante l'indicazione della sola ubicazione.

BERLINGUER ha l'impressione che non siano tutti indispensabili, per la validità dell'istanza, i requisiti elencati nell'articolo 2. Tuttavia, poiché qualche dubbio può sorgere in proposito, sarebbe bene semplificare in questo punto il testo del provvedimento.

A tal fine propone di emendare il primo comma dell'articolo 2, relativamente alla parte in cui si parla dell'esatta identificazione del fondo e della precisazione della sua estensione, del suo stato di cultura e della persona del proprietario, nel modo seguente: « L'istanza della commissione è proposta dal legittimo rappresentante dell'associazione e deve contenere gli elementi relativi alla identificazione del fondo, alla sua estensione e stato di cultura e alla persona del proprietario ».

PRESIDENTE fa notare che altri due emendamenti sono stati proposti al primo comma dell'articolo 2, relativamente alla parte a cui si riferisce lo stesso emendamento del Consultore Berlinguer, uno dal Relatore Pastore e l'altro dal Consultore Gabrieli. Chiede perciò al Consultore Berlinguer se non creda di associarsi agli altri proponenti.

BERLINGUER insiste nella sua proposta, che ritiene la più semplificativa.

SANSONI rileva che il consultore Terracini ha lamentato che da parte della classe dei proprietari non si dimostri molto spirito di comprensione per le esigenze dei lavoratori agricoli. Per provare il contrario basti pensare che, ad esempio, nella sola regione del Lazio su 130 domande presentate alla Commissione provinciale, soltanto 29 hanno dato luogo a un giudizio, mentre per tutte le altre si è avuto un accordo amichevole.

Ma la questione che più interessa è che qui si tratta di un provvedimento che domani avrà vigore di legge e che pertanto bisogna discutere secondo le esigenze della legge e non già, come ha detto il collega Malintoppi, secondo quelle della politica. Il provvedimento in esame limita i diritti di alcuni cittadini che potranno essere dei reprobi, ma non è detto che lo siano necessariamente. E se tali non sono, essi hanno diritto di vedere rispettati e tutelati i loro diritti. Il provvedimento in esame non deve dunque permettere il sorgere di abusi, perché di abusi finora se ne sono avuti abbastanza nell'applicazione del decreto 19 ottobre 1944, n. 279. Così, ad esempio, nella regione del Lazio, fra i richiedenti le terre incolte non sono mancati i barbieri, gli stagnini e le guardie municipali. Molte cooperative, infine, hanno chiesto in concessione i terreni con la scusa di colti-

vare in essi il grano e poi invece si sono dedicate soltanto alla coltura degli ortaggi che in questo momento è assai più redditizia. Si deve essere cauti nell'imporre limiti alla proprietà. I proprietari senza dubbio non possono esimersi dall'osservanza dei doveri sociali, ma nello stesso tempo hanno anche il diritto di essere tutelati.

Quando si sente dire che la procedura fissata nel provvedimento in esame deve essere resa più snella e più rapida, non si può fare a meno di osservare che, se dovesse essere accolto l'emendamento proposto dal Relatore Pastore in merito all'identificazione dei fondi da effettuarsi con l'indicazione soltanto della loro ubicazione, si creerebbero maggiori difficoltà e si perderebbe maggior tempo nell'espletamento delle pratiche relative alla concessione dei terreni. Se non è l'istante che deve procedere all'identificazione del fondo e precisare il nome del proprietario, non resterebbe che affidare tale compito alla Commissione. Ma se si fa ciò, si viene certo a perdere più tempo di quello che l'istante perderebbe recandosi al catasto per procurarsi tutti i dati necessari. L'istanza giacerebbe per settimane sul tavolo del cancelliere, anche perché la Commissione ha il solo compito di decidere nel merito della questione, e non già quello di fare indagini per identificare il fondo e precisare la persona del convenuto.

La sua proposta, poi, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2, non ha incontrato il favore di coloro che vorrebbero una procedura assai più rapida nella concessione dei terreni. Ma la necessità di rendere più rapida tale procedura non deve indurre a fare a meno di certe fondamentali garanzie giuridiche. Sarebbe infatti veramente antiggiuridico il pretendere di far valere un diritto, quando manchino i titoli necessari per poter stare in giudizio. L'ente quindi che promuove l'istanza presso le Commissioni deve avere tutti i requisiti legali perché esso possa dirsi una persona giuridica.

MANCINO farà alcune osservazioni, non già da un punto di vista giuridico, ma pratico, come persona a cui sono noti gli inconvenienti lamentati nell'applicazione del decreto 19 ottobre 1944, n. 279. Sono proprio questi inconvenienti che hanno consigliato l'adozione del provvedimento in esame.

Alcune volte infatti è accaduto che i proprietari, appena sono venuti a conoscenza delle istanze promosse davanti alle Commissioni, si sono subito affrettati a fare arare i

loro terreni per dimostrare che essi non erano incolti. Tale eventualità, non prevista nel decreto 19 ottobre 1944, n. 279, è bene che lo sia nel provvedimento in discussione perché non abbia più a ripetersi.

Altre volte i proprietari si sono opposti alle istanze di concessione, sostenendo che i loro terreni erano incolti perché erano tenuti a pascolo. Per vincere tale opposizione i periti dell'istante hanno dovuto dimostrare che solo una certa estensione di terra doveva essere tenuta a pascolo per i bisogni della azienda agraria e non tutto il terreno appartenente ad un dato proprietario.

Ha dato anche origine a un'infinità di cavilli l'interpretazione della parole « terreni insufficientemente coltivati », perché i proprietari sostenevano che i loro fondi erano tenuti a riposo da breve tempo, da uno a due anni al massimo, per le esigenze delle loro aziende agrarie, mentre i contadini sapevano che i terreni non erano coltivati da più di dieci anni.

Altre questioni sono sorte per la fissazione del canone, a volte troppo alto, tanto che alcune cooperative sono state costrette a rinunciare alla concessione dei terreni.

È accaduto anche che uno stesso terreno è stato richiesto contemporaneamente da due cooperative. È un caso difficile ma che pure si è verificato. Le due cooperative appartenevano a comuni diversi. La decisione della Commissione è stata presa adottando il criterio della maggior vicinanza del terreno al luogo in cui avevano sede le cooperative.

Non bisogna poi appesantire, con l'imposizione di troppe formalità, la procedura prescritta dal provvedimento in esame per ottenere in concessione i terreni. Nell'Italia meridionale vi sono regioni in cui alcuni comuni distano dal capoluogo di provincia più di 200 chilometri. Si tratta a volte di località sprovviste perfino di strade rotabili. Sono facilmente immaginabili le difficoltà a cui vanno incontro, per ottenere in concessione i terreni, le cooperative di contadini che sorgono in tali luoghi.

Non è il caso quindi di rendere troppo complessa e pesante la procedura prevista dal provvedimento in discussione. Altrimenti i contadini, di fronte a tante difficoltà, potrebbero spazientirsi ed occupare i terreni con la forza. Il che sarebbe sommamente deprecabile.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, obietta al collega Pastore, il quale non vorrebbe che nell'istanza fosse prescritta l'indicazione della persona del pro-

prietario, che se non si ha l'indicazione del proprietario, non è possibile creare il contraddittorio.

Altre osservazioni sono state fatte sui requisiti richiesti dall'articolo 2 perché possa essere promossa l'istanza. Tali requisiti sono richiesti dal provvedimento in esame come prime indicazioni, nella fase preliminare del giudizio. Ciò è provato dal disposto dell'articolo 5 nel quale si prevede la possibilità che la Commissione ordini un mezzo istruttorio, qualora essa non ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi necessari ad emettere la decisione.

Per quel che riguarda la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, in considerazione degli opposti pareri manifestati al riguardo, si potrebbe proporre di mantenere il comma in questione, sopprimendo soltanto l'ultima frase « salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 9 ». In tal caso, si dovrebbe però accordare alla Commissione la facoltà di stabilire un termine entro il quale l'ente dovrebbe perfezionare la sua costituzione.

Circa la possibilità, cui è stato accennato, di un concorso di più istanze, sarà bene che una tale possibilità sia prevista nel provvedimento in esame. Occorrerà formulare al riguardo un emendamento aggiuntivo che forse troverebbe un posto migliore non già nell'articolo 2 ma nell'articolo 5.

PRESIDENTE mette in votazione il primo emendamento, proposto dal Consultore Salvetto, e a cui si sono associati i Relatori ed altri Consultori, relativo alla sostituzione della parola « legale » all'altra « legittimo » nel primo comma dell'articolo 2, laddove è detto: « L'istanza alla Commissione è proposta dal legittimo rappresentante... ».

(È approvato).

Mette ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Florio, consistente nell'aggiunta delle parole « di contadini » alla parola « associazione » sempre nel primo comma dell'articolo 2, laddove è detto... : « dell'associazione che chiede la concessione dei terreni ».

(È approvato).

Ricorda che dopo la parola « associazione » il Consultore Gabrieli ha proposto di aggiungere la frase seguente: « che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ot-

tobre 1944, n. 279, per ottenere la concessione dei terreni ».

BRACCI dichiara di essere contrario alla proposta di emendamento del Consultore Gabrieli. Il provvedimento in discussione non è che un regolamento di una legge già in vigore ed è chiaro quindi che si debba sempre fare riferimento a tale legge. Se il decreto 19 ottobre 1944, n. 279, è richiamato nell'articolo 2, lo dovrebbe anche essere negli altri articoli del provvedimento.

PRESIDENTE ritiene che potrebbe restare a verbale che, per tutte le disposizioni del provvedimento in esame, è inteso che si debba fare riferimento al decreto 19 ottobre 1944, n. 279.

GABRIELI dichiara di ritirare, con questa intesa, la sua proposta di emendamento.

PRESIDENTE fa presente che per la parte del primo comma dell'articolo 2, nella quale è detto: « e deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta identificazione del fondo ed alla precisazione della sua estensione e stato di coltura e della persona del proprietario », sono state presentate varie proposte di emendamento.

In sostituzione a questa parte del primo comma dell'articolo 2 il Relatore Pastore ha proposto il seguente emendamento: « e deve contenere gli elementi necessari all'ubicazione del fondo richiesto ».

Mette a partito l'emendamento.

(Non è approvato).

Mette ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Berlinguer, di sostituire alla parte anzidetta del primo comma dell'articolo 2 la seguente dizione: « e deve contenere gli elementi relativi all'identificazione del fondo, alla sua estensione e stato di coltura e alla persona del proprietario ».

(Non è approvato).

Mette ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Graziadei Corrado di sostituire, alla parte anzidetta del primo comma dell'articolo 2, le seguenti parole: « all'esatta identificazione del fondo, alla sua estensione approssimativa e stato di coltura e possibilmente della persona del proprietario ».

(Non è approvato).

Mette ai voti l'emendamento proposto dal Relatore Pastore di sostituire alle seguenti ultime parole del primo comma dell'articolo 2: « ed inoltre l'elezione di domicilio dell'istante nel capoluogo in cui ha sede la Commissione » queste altre: « nonché del

domicilio legale del richiedente, che è obbligato ad accompagnare la Commissione quando sarà eseguito il sopralluogo »

(*Non è approvato*).

Avverte che al secondo comma dell'articolo 2 sono state presentate quattro proposte di emendamenti.

La prima, del Consultore Sansoni, consistente nella soppressione di tutto il secondo comma dell'articolo 2.

La seconda, del Consultore Bracci, consistente nella soppressione dal detto comma delle parole: « salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 9 » e nella sostituzione alla parte restante delle seguenti: « Essa dev'essere corredata dalla copia notarile dell'atto pubblico con cui l'associazione dei contadini viene costituita in cooperativa o in altro ente ».

La terza, del Consultore Sotgiu, consistente nella sostituzione delle seguenti parole: « ma la decisione non potrà essere emessa ove non sia avvenuta la regolare costituzione dell'associazione » alle parole dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2: « salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 9 ».

La quarta, del Consultore Fazio, mirante a sostituire alle parole dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 « salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 9 » altre parole che racchiudono più o meno lo stesso concetto espresso nell'emendamento proposto dal Consultore Sotgiu e che sono le seguenti: « salva la regolarizzazione per il momento della concessione ».

FAZIO dichiara di ritirare il suo emendamento e di associarsi alla proposta di emendamento del Consultore Sotgiu.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di emendamento del Consultore Sansoni relativa alla soppressione di tutto il secondo comma dell'articolo 2, avvertendo che, se tale proposta di emendamento sarà approvata, si dovranno considerare decaduti anche gli emendamenti proposti dai Consultori Bracci e Sotgiu in quanto prescrivono, obblighi relativi ad una situazione di fatto che non sarà più contemplata nell'articolo 2 se in esso verrà soppresso il secondo comma.

(*È approvata*).

BRACCI tiene a fare osservare, come dichiarazione di voto, che coloro che hanno votato per la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 hanno mirato, così facendo, ad un solo scopo, vale a dire a che la presen-

tazione delle istanze debba avvenire soltanto da parte di associazioni regolarmente costituite. C'è da dubitare però se con la soppressione di questo comma tale scopo sia stato raggiunto. Difatti nell'articolo 2 così mutilato non resta che la parola « associazione » la quale può anche significare associazione di fatto. Per cui l'inconveniente costituito dalla presentazione di istanze da parte di associazioni non regolarmente costituite, inconveniente al quale si voleva porre riparo con la soppressione ormai avvenuta del comma in questione, potrebbe ancora verificarsi.

PRESIDENTE avverte che sono state fatte varie proposte di emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 per disciplinare il caso di un concorso di più istanze relative alla concessione di uno stesso terreno.

La prima, del Consultore Sotgiu, è così concepita: « Ove più istanze siano proposte per la concessione dello stesso fondo, la Commissione potrà disporre l'unione per istruirle e deciderle congiuntamente ».

La seconda, del Consultore Paolo Bonomi, è così concepita: « Nel caso che esistessero più domande per la concessione di una identica terra incolta o insufficientemente coltivata, il presidente della Commissione dovrà riunire le istanze per un'unica contestazione, tenendo presenti per la decisione la potenzialità economica e la forza produttiva delle cooperative richiedenti ».

La terza ed ultima proposta, del Consultore Pietriboni, è così concepita: « Quando per gli stessi terreni e per parte di essi siano presentate più istanze da più associazioni od enti, la Commissione, con un'unica trattazione, attribuisce la concessione al richiedente che, a suo giudizio, si presenti nelle condizioni più adatte, per mezzi economici, per disponibilità di mezzi di lavoro e per miglior preparazione dei dirigenti, a conseguire il maggior reddito dalle culture ».

Osserva che queste proposte di emendamenti aggiuntivi, ispirate ad uno stesso concetto, potrebbero fondersi fra loro.

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, si dichiara contrario a che in tali emendamenti aggiuntivi si accenni alla potenzialità finanziaria delle cooperative; caso mai si dovrebbe parlare soltanto di una maggiore capacità lavorativa.

BELLOTTI fa presente che a volte può accadere che due cooperative, richiedenti uno stesso terreno, siano di egual forza finanziaria e composte di un egual numero di persone.

In tal caso sarebbe opportuno prescrivere il ballottaggio.

BONOMI PAOLO aderisce al concetto espresso dal Consultore Pastore e dichiara di essere pronto a sostituire alle parole: «la potenzialità economica e la forza produttiva delle cooperative richiedenti» le seguenti: «la forza lavorativa delle cooperative richiedenti e la capacità tecnica dei dirigenti».

SANSONI propone di sostituire, nell'emendamento del Consultore Bonomi, alle parole: «di una identica terra incolta o insufficientemente coltivata» le seguenti: «dello stesso fondo».

PRESIDENTE nota che l'emendamento aggiuntivo, sulla base del testo proposto dal Consultore Bonomi, potrebbe essere così formulato « Nel caso che fossero presentate più istanze per la concessione dello stesso fondo, il presidente della Commissione dovrà riunirle per un unico giudizio affinché la Commissione emetta un'unica decisione tenendo presente la forza lavorativa delle associa-

zioni richiedenti e la capacità tecnica dei dirigenti ».

Se non vi è nulla in contrario, metterà in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ha dato testè lettura.

BERLINGUER dichiara che era disposto a dare il suo voto favorevole all'emendamento proposto dal Consultore Sotgiu, e che darà il suo voto contrario a quello testè letto dal Presidente perché contiene criteri che, a suo parere, sono troppo vincolativi per la Commissione.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento testè letto.

(È approvato).

Mette ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

La seduta termina alle 20.